Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605

L.R. 3/2015, art. 39, c. 1, lettere c), g) e l). Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca delle DD.G.R. del 6.10.2014 n. 13-381 e s.m.i., 25.05.2015, n. 17-1466 e 29.12.2015, n. 23-2724.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

La Giunta regionale, nel dare attuazione alla normativa statale e regionale in materia di impianti termici, con le precedenti deliberazioni 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i., 25 maggio 2015, n. 17-1466 e 29 dicembre 2015 n. 23-2724 ha:

- istituito il Catasto degli Impianti Termici (CIT) in sostituzione del Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT) di cui alla d.g.r. 35-9702 del 30 settembre 2008 e alla d.g.r. 35-4745 del 15 ottobre 2012 approvando, in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013, disposizioni operative per il CIT e i nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica della Regione Piemonte;
- approvato le disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 1, lettera 1), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) che definiscono le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- approvato le disposizioni dirette a disciplinare le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici" in attuazione degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

## Dato atto che:

l'esperienza condotta in questi anni nell'applicazione delle suddette deliberazioni, unitamente alle modifiche normative intervenute in materia di impianti termici e di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera in particolare con l'emanazione del d.lgs. 102/2014 modificato dal d.lgs. 141/2016, del d.lgs. 152/2006 da ultimo modificato dal d.lgs. 183/2017, con la definizione del nuovo quadro sanzionatorio ad opera della l.r. 3/2015 e s.m.i., con le modifiche apportate alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-91968 "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" dalla d.g.r. 30 maggio 2016 n. 29-3386, rendono necessaria la rivisitazione della normativa regionale in materia di impianti termici al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni statali e con quelle regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.

Le innovazioni normative specificamente riguardano:

- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e s.m.i., all'articolo 9, commi 5 e 6, detta disposizioni per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime L'articolo 16 del decreto legislativo nel prevedere le sanzioni, al comma 22 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "nell'ambito delle attivita' di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono anche gli

accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8". I suddetti commi prevedono sanzioni amministrative (da 500,00 a 2.500,00 euro) per il proprietario dell'unità immobiliare che non installa sottocontatori o sistemi di termoregolazione o contabilizzazione del calore o per il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni delllo stesso decreto;

- la l.r. 3/2015 e s.m.i. "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", all'articolo 41 prevede la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00 nei confronti:
  - del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto;
  - dell'installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti;
  - dell'installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti;
- lo stesso articolo 41 prevede la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00 nei confronti del terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013 e la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 nei confronti dei distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i..

Richiamato che l'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 74/2013 che stabilisce che le Regioni, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini possono, tra l'altro, individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione;

richiamato altresì il comma 4 del suddetto articolo 10 del d.p.r. 74/2013, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

#### Dato atto che:

per lo svolgimento delle campagne di informazione e controllo di cui alla d.g.r. 23-2724/2015 sono state trasferite alla Città metropolitana di Torino e alla province risorse regionali complessivamente pari ad euro 1.086.771,25 nell'arco del triennio 2015-2017;

anche sulla base delle campagne condotte e dell'esperienza maturata in materia è oggi possibile intraprendere azioni maggiormente efficaci e sinergiche per lo svolgimento di attività di controllo.

Richiamato che il Titolo II della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., detta norme specifiche in materia di impianti termici civili (di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW).

#### Dato atto che:

nelle more della risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad un quesito interpretativo della Regione Piemonte che consenta la corretta applicazione degli articoli 283 e 284 del suddetto decreto legislativo anche alla luce di alcune contraddittorietà rilevate rispetto alle definizioni e alle norme contenute nel d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e dei suoi decreti attuativi, si ravvisa comunque l'opportunità di arricchire i dati contenuti nel CIT con altre informazioni relative ai medi impianti termici civili di cui agli articoli 283 e 284 dello stesso decreto legislativo. In particolare, la registrazione degli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW di cui all'articolo 283 comma d-bis) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà contenere altresì i dati relativi:

- alla classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- alla classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- al numero previsto di ore operative;

a seguito delle criticità evidenziate e delle istanze pervenute nel corso di molteplici confronti con la Città metropolitana, le Province, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e le associazioni di categoria, è stata palesata l'opportunità di accorpare in un unico provvedimento le disposizioni regionali in materia di catasto, accertamenti, ispezioni e obblighi di comunicazione dei distributori di combustibile degli impianti termici in modo da agevolare l'applicazione delle stesse in considerazione della normativa sempre più stringente e articolata emanata negli ultimi anni, al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i consumi energetici degli impianti stessi, con effetti positivi congiunti sulla riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti;

## ritenuto pertanto di:

semplificare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici, estendendo la
possibilità di accedere allo stesso agli operatori economici delegati dagli installatori e dai
manutentori e ai certificatori energetici;

- eliminare il bollino verde, peraltro già dematerializzato, e le ispezioni sulle imprese di manutenzione abilitate al rilascio del bollino;
- eliminare l'obbligo di compilare i dati catastali sul libretto di impianto;
- prevedere la misurazione degli NOx in mg/kWh;
- prevedere la registrazione sintetica delle attività di manutenzione e le date delle stesse le specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell'impianto;
- prevedere la possibilità di inserire nel CIT ulteriori dati relativi ai medi impianti termici civili;
- prevedere nel corso delle ispezioni degli impianti termici condominiali il controllo sull'installazione delle termovalvole;
- prevedere disposizioni specifiche sulle emissioni di NOx e sul rendimento di combustione;
- prevedere l'istituzione di un tavolo di confronto in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori di settore, gli ordini e collegi professionali e l'ARPA;
- considerare i fornitori e i venditori di combustibile e di energia termica come distributori di combustibile con obbligo di comunicare i dati relativi alle utenze, al fine di consentire l'identificazione dei consumi dei clienti finali;

dato atto che per lo svolgimento delle attività di informazione e controllo degli impianti termici è destinata la somma di euro 475.000,00 a valere sulle risorse stanziate e assegnate sul capitolo 154041/2018 e di euro 475.000,00 sul capitolo 154041/2019, missione 17, programma 01, da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti (dati ISTAT dicembre 2017) degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 31 dicembre 2017;

acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali ai sensi della 1.r. 30/2006 in data 23 luglio 2018;

acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 26 settembre 2018;

visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

visto il d.l. 63/2013, convertito con modificazioni dalla l. 90/2013, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

visto il d.p.r. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 192/2005);

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);

visto il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);

vista la l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

vista la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-91968 e s.m.i. (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento);

visto il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

#### delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recanti disposizioni dirette a disciplinare:
  - la gestione operativa del catasto degli impianti termici (Allegato A);
  - le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (Allegato B);
  - gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile (Allegato C);
- di revocare le deliberazioni della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i., 25 maggio 2015, n. 17-1466 e 29 dicembre 2015 n. 23-2724;
- di dare atto che per lo svolgimento delle attività di informazione e controllo degli impianti termici, nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, è destinata alla Città metropolitana di Torino e alle Province, la somma di euro 475.000,00 a valere sulle risorse stanziate e assegnate sul capitolo 154041/2018 e di euro 475.000,00 sul capitolo 154041/2019, missione 17, programma 01, da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti (dati ISTAT dicembre 2017) degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 31 dicembre 2017;
- di dare mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'adozione del presente provvedimento, nonchè di provvedere al suddetto riparto e alla relativa attribuzione ai soggetti destinatari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli articoli 26 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



# **ALLEGATO A**

# DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

(articolo 39, comma 1, lettera g) della I.r. 11 marzo 2015 n. 3)

#### **Premessa**

La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del d.p.r. 74/2013 e del d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., con d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il d.p.r. 74/2013.

Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

La Regione Piemonte si avvale del CSI Piemonte nella gestione del CIT.

#### Articolo 1

#### Obiettivi

- 1. Il CIT, anche in attuazione dell'articolo 39, comma 1, lettera g) della I.r. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi:
  - assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;
  - realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
  - fornire alle Autorità Competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
  - gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.

## Piattaforma tecnologica e architettura dati

- 1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web.
- Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero.
- 3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., d.m. 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii., d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii., d.lgs. 102/14 e ss.mm.ii., d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all'impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i rapporti di efficienza e di ispezione.
- 5. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto.

#### Articolo 3

#### II Catasto degli Impianti Termici (CIT)

- 1. Il CIT registra la documentazione relativa agli impianti, ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale.
- 2. Tutti i documenti inseriti nel CIT sono collegati all'impianto affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.
- 3. Ai fini dei controlli di cui all'art. 16, comma 22, del d.lgs. 102/2014 e s.m.i., sul CIT devono essere registrate le informazioni relative all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
- 4. La registrazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW dovrà contenere altresì i dati indicati all'articolo 8.

- 5. Il CIT, inoltre, permette il caricamento dei dati forniti dai distributori e fornitori di combustibile secondo gli standard fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti.
- 6. Gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana e alle province previste in capo al terzo responsabile ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.p.r. 74/2013, sono assolti esclusivamente attraverso il CIT. Il terzo responsabile pertanto deve registrare le informazioni richieste sul catasto e non deve inviarle agli Enti suddetti tramite altre forme (per esempio a mezzo di comunicazioni cartacee o tramite posta elettronica).
- 7. I soggetti che possono accedere, a vario titolo, al Catasto sono i seguenti:
  - Installatori
  - Manutentori
  - Terzi responsabili
  - Regione Piemonte
  - Autorità competenti della PA
  - Ispettori
  - Responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)
  - Amministratori di condominio
  - Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CAT)
  - Operatori economici delegati
  - Distributori, fornitori e venditori di combustibile
  - Certificatori energetici.
- 8. Per i soggetti suindicati è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni (a tale riguardo si può consultare il Manuale utente sul sito www.sistemapiemonte.it).

#### Operatività del CIT

- 1. Ai sensi della d.g.r. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., a far data dal 15 ottobre 2014 vige l'obbligo di caricamento del libretto di impianto sul CIT.
- 2. La trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica (di seguito REE), e del libretto di impianto al primo caricamento, deve avvenire entro i 60 giorni successivi a quello della loro redazione.

- 3. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto non fornisca all'installatore o al manutentore incaricato tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, l'installatore o il manutentore trasmette, entro 30 giorni, all'Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana) una copia del REE rilasciato in forma cartacea al medesimo responsabile. La trasmissione può avvenire anche tramite invio telematico.
- 4. Il REE deve essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'impianto e deve indicare esplicitamente che non sono stati comunicati i dati obbligatori ai sensi della normativa regionale. Se il Responsabile dell'impianto si rifiuta di sottoscrivere il REE, l'installatore o il manutentore procede ad annotare la circostanza sul rapporto la cui copia deve essere consegnata all'interessato.
- 5. La trasmissione del REE all'Autorità competente sospende l'obbligo di caricamento telematico del rapporto sul CIT entro i previsti 60 gg dalla sua redazione.
- 6. Al fine di adeguare il CIT alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti utilizzabili dagli operatori, è utilizzato il formato XML (eXtensible Markup Language) come protocollo di interscambio dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
- 7. I tracciati XML sono pubblicati sul portale web ed è facoltà del CSI Piemonte prevederne la revisione e l'adeguamento dandone tempestiva comunicazione alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati.
- 8. Le informazioni che devono essere trasmesse al Catasto sono quelle contenute nei modelli di libretto di impianto e rapporti di controllo riportati rispettivamente nell'Allegato I e negli Allegati II, III, IV e V alle presenti disposizioni.

#### Gestione delle attività in capo alle Autorità Competenti

# 1. Le Autorità Competenti:

- hanno l'obbligo di registrare sul CIT, anche tramite gli ispettori da loro incaricati, le informazioni derivanti dalle ispezioni o gli accertamenti documentali degli impianti termici;
- hanno a disposizione alcune funzioni per la gestione della porzione di banca dati di propria pertinenza, allo scopo di utilizzare i dati per analisi ed elaborazioni proprie;

- possono gestire le attività ispettive degli impianti censiti impostando differenti parametri di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ispezioni.
- 2. Il CIT consente alle Autorità Competenti di verificare la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico "Raccomandazioni o Prescrizioni".
- 3. In questi casi le Autorità Competenti, prima di adottare opportuni provvedimenti, possono effettuare ispezioni al fine di determinare la reale situazione dell'impianto.

## Targatura degli impianti termici

- 1. Il sistema assegna un codice univoco (codice impianto) ad ogni impianto termico registrato sul CIT.
- 2. Il codice impianto è assegnato all'impianto nel momento dell'installazione oppure del suo primo caricamento sul CIT e viene riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
- 3. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
- 4. I generatori al servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, possono essere considerati come un unico impianto termico. In questi casi verrà attribuito un unico codice impianto.
- 5. La compilazione del libretto di impianto e la conseguente assegnazione del codice impianto, per tutti gli impianti termici, deve essere eseguita dal manutentore e, per i nuovi impianti, dall'installatore.
- 6. Il codice impianto, generato dal CIT, viene apposto automaticamente sul nuovo libretto di impianto.
- 7. I codici impianto hanno valenza regionale e sono gratuiti.
- 8. Il CIT potrà successivamente generare per ogni impianto un QR Code, ovvero un codice grafico bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti web, al fine di semplificare l'acquisizione delle informazioni relative all'impianto termico tramite idonea apparecchiatura elettronica.

- 9. Il REE ai sensi del d.m. 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii. deve essere redatto e registrato sul CIT almeno secondo le scadenze di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013 per:
  - impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW;
  - impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.
- 10. Il CIT mette a disposizione degli utenti diverse funzioni di ricerca basate a scelta sui seguenti criteri:
  - codice impianto;
  - localizzazione impianto;
  - Codice Fiscale o Partita Iva del responsabile;
  - Codice Fiscale o Partita Iva del terzo responsabile;
  - Impresa.

# Ruolo dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) e degli operatori economici delegati

 I CAT accreditati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della I.r. 1/2009 s.m.i. e gli operatori economici delegati dagli installatori e dai manutentori, possono esercitare l'attività di supporto connessa all'inserimento dei dati sul CIT consistente nella trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici.

#### **Articolo 8**

### Informazioni relative ai medi impianti termici civili

- 1. La registrazione degli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW di cui all'articolo 283 comma d-bis) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.<sup>1</sup> dovrà contenere altresì i seguenti dati:
  - classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi del combinato disposto degli articoli 282 comma 1 e 283 comma d-bis del d.lgs. 152/2016 e s.m.i. sono "medi impianti termici civili", disciplinati dal TITOLO II del suddetto decreto legislativo, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW".

- classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- numero previsto di ore operative.

## Allegati

- 1. Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, sono schematizzate negli allegati al presente provvedimento, di seguito richiamati:
- Allegato I Modello dei "Libretti di Impianto" secondo la fattispecie del d.m. 10 febbraio 2014, integrato nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del suddetto decreto con i seguenti campi:
  - numero POD (Point of delivery) dell'energia elettrica;
  - numero PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale;
  - misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore "Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali" del 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh;
  - registrazione sintetica delle attività di manutenzione (allegato I scheda 15);
  - specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell'impianto.
- Allegati II, III, IV e V Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato, nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del d.m. 10 febbraio 2014, con il campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh.

# 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO				
in data:				
○ Nuova installazione ○ Ristrutturazione ○ Sosti	tuzione del g	eneratore 🔘 Compi	lazione libretto	impianto esistente
1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO				
	N	Dalassa	Canla	Intono
IndirizzoComune	N. prov.	Palazzo	Scala	Interno
	prov			
sezione foglioparticella	sub	POD	PDR	
☐ Singola unità immobiliare Categoria: ○ E.1 ○ I	E.2 () E.3	○ E.4 ○ E.5 ○	E.6 () E.7 (	E.8
Volume lordo riscaldato: (m <sup>3</sup> )				
Volume lordo raffrescato: (m <sup>3</sup> )				
1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUE	NTI SERVIZ	II.		
Produzione di acqua calda sanitaria (acs)		ī	Potenza utile	(kW)
Climatizzazione invernale		ī	Potenza utile	(kW)
☐ Climatizzazione estiva		I	Potenza utile	(kW)
☐ Altro				
1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE				
☐ Acqua ☐ Aria ☐ Altro				
Acqua Aria Altro				
1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI				
☐ Generatore a combustione ☐ Pompa di calore	☐ Ma	cchina frigorifera		
☐ Teleriscaldamento ☐ Teleraffrescamento	□ Со	generazione / trigener	azione	
Altro				
Eventuale integrazione con:				
Pannelli solari termici: superficie totale lorda	(m <sup>2</sup> )			
Altro	<u> </u>	Potenza utile	(kW)	
Per: Climatizzazione invernale Climatizzazione	estiva 🗌	Produzione acs	Altro	
1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO				
Cognome Nome		Codice	iscale	
Ragione sociale		P.IVA		
Fi	rma responsa	abile		



COD. CATASTO (cod. impianto)

## ALLEGATO I (Art. 1) COD. CATASTO (cod. impianto) Pagina 2 di 35 2. TRATTAMENTO ACOUA

2. 117	TIAMENTO ACCOA
2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMAT	TIZZAZIONE (m <sup>3</sup> )
2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA	(°fr)
2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI C	LIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065)
— Addalsiman	to
Assente Filtrazione durezza totale a	
Protezione del gelo: Assente	
Glicole etilenico: concentrazione glicole nel fluido term	novettore (%)
Glicole propilenico: concentrazione glicole nel fluido term	novettore (%) (pH)
2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (F	Rif. UNI 8065)
Assente Filtrazione Addolciment	co: scita addolcitore (ofr) Condizionamento chimico
2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	D DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Assente	
Tipologia circuito di raffreddamento:	
C senza recupero termico C a recupero termico	parziale C a recupero termico totale
Origine acqua di alimento:	
C acquedotto C pozzo	acqua superficiale
Trattamenti acqua esistenti:	
Filtrazione	filtrazione di sicurezza
_	filtrazione a masse
	C altro
	nessun trattamento
☐ Trattamento acqua	<ul><li>○ addolcimento</li><li>○ osmosi inversa</li></ul>
	demineralizzazione
	○ altro
	nessun trattamento
Condizionamento chimico	a prevalente azione anticrostante
_	a prevalente azione anticorrosiva
	azione anticrostante e anticorrosiva
	O biocida
	C altro
Gestione torre raffreddamento:	nessun trattamento
<ul> <li>Preferenza sistema spurgo automatico (per circuit Conducibilita' acqua in ingresso</li> </ul>	i a recupero parziale) (μS/cm)
Taratura valore conducibilita' inizio spurgo	(μS/cm)

COD. CATASTO (cod. impianto) Pagina 3 di 35

# 3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

il sottoscritto		
Cognome	Nome	CF
Ragione sociale		P.IVA
responsabile dell'impianto in qualita' di	opropietario/occupante amministrat	ore
affida la responsabilita' dell'impianto alla ditt	a	
Ragione sociale		CCIAA
Riferimento: contratto allegato, valido da	al	
Apparecchiature		
Firma del proprietario / amministratore		
Firma del terzo responsabile		

COD. CATASTO (cod. impianto)

ALLEGATO I (Art. 1)

Pagina 4 di 35

# 4. GENERATORI

#### 4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico Situazion	ne alla prima installazione o alla ristr	utturazione dell'impianto termico	
GT 1			
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Combustibile		Fluido Termovettore	
Potenza termica utile nomina	ale Pn max (kW)	Rendimento termico utile a Pn max	%
<ul><li>Gruppo termico singolo</li></ul>		○ Gruppo termico modulare con nº	analisi fumi previste
		○ Generatore d'aria calda	
Da manutenere ogni (anni)			

COD. CATASTO (cod. impianto) Pagina 5 di 35

# 4. GENERATORI

#### 4.2 BRUCIATORI (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore BR 1	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla	prima installazione o alla ristrutturazione dell'im	pianto termico
Data di installa	zione		Data di dismissione	
Fabbricante			Modello	
Matricola			Tipologia	
Combustibile				
Portata termic	a max nominale	(kW)	Portata termica min nominale	(kW)

COD. CATASTO (cod. impianto)

ALLEGATO I (Art. 1)

Pagina 6 di 35

## 4. GENERATORI

## 4.3 RECUPERATORI / CONDENSATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico)

Recuperatore / Collegato al Gruppo Termico RC 1 GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 7 di 35

## 4. GENERATORI

#### 4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE

Data di installazio	ne	_	Data di dismissione		
Fabbricante			Modello		
Matricola			Sorgente lato estern	o 🔿 Aria 🦳 Acqua	
Fluido frigorigeno			Fluido lato utenze	C Aria C Acqua	
O Ad asso	orbimento per reci	upero calore			
Ad asso	orbimento a fiamn	na diretta con combustibile			
	di compressione c —— circuiti n°	on motore elettrico o endotermico			
Raffrescamento	EER(o GUE)	Potenza frigorifera nominal	e (kW) Po	tenza assorbita nominale	(kW)
Riscaldamento	COP ( 0 η)	Potenza termica nominale	(kW) Po	tenza assorbita nominale	(kW)
	gni (anni)				

COD. CATASTO (cod. impianto)

ALLEGATO I (Art. 1)

Pagina 8 di 35

## 4. GENERATORI

#### 4.5 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore Situazione alla prima installazi	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Fabbricante	Modello		
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)		
Da manutenere ogni (anni)			

Pagina 9 di 35

# 4. GENERATORI

#### 4.6 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Constructions / Trings and the					
Cogeneratore / Trigeneratore   Situazione alla	prima instal	lazione o a	lla ristrutturazione dell'impianto termico		
CG <u>1</u>			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Data di installazione			Data di dismissione		
Fabbricante			Modello		
Matricola			Tipologia		
Alimentazione					
Potenza termica nominale (massimo recupero)		(kW)	Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore		(kW)
Dati di targa	min / max			min / max	
Temperatura acqua in uscita (°C)			Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)		
Temperatura acqua in ingresso (°C)			Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)		
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) (°C)			Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm <sup>3</sup> riportati al 5% di O <sub>2</sub> nei fumi)		
Da manutenere ogni (anni)					

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 10 di 35

# 4. GENERATORI

#### 4.7 CAMPI SOLARI TERMICI

Campo Solare CS 1	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico			
Data di installazio	one		Data di dismissione	
Fabbricante				
Collettori		(n°)	Superficie totale di apertura	$(m^2)$

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 11 di 35

# 4. GENERATORI

#### 4.8 ALTRI GENERATORI

Altro Generatore  AG 1	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazio	one	Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Tipologia		Potenza utile (kW)	

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 12 di 35

## 5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA				
Sistema di regolazione ON - OFF				
☐ Sistema di regolazione con impostazione della curva climati	ca integrata nel generatore			
☐ Sistema di regolazione con impostazione della curva climati	ca indipendente			
Sistema reg.ne SR 1 Situazione alla prima installazione o alla ristruttura	azione dell'impianto termico			
Data di installazione	Data di dismissione			
Fabbricante	Modello			
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura			
☐ Valvole di regolazione (se non incorporate nel generatore)				
Valvola reg.ne  VR 1  Situazione alla prima installazione o alla ristruttura	azione dell'impianto termico			
Data di installazione	Data di dismissione			
Fabbricante	Modello			
Numero di vie	Servomotore			
☐ Sistema di regolazione multigradino				
☐ Sistema di regolazione a Inverter del generatore				
Altri sistemi di regolazione primaria (Riportare descrizione del sist	ema, fabbricanti, modelli, etc.)			
Descrizione del sistema				

Pagina 13 di 35

COD. CATASTO (cod. impianto)

# 5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

5.2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA				
○ Termostato di zona o ambiente con controllo	ON-OFF			
○ Termostato di zona o ambiente con controllo	proporzio	nale		
Controllo entalpico su serranda aria esterna				
Controllo portata aria variabile per aria canal	izzata			
Valvole Termostatiche (rif. UNI EN 215)	0	Presenti	0	Assenti
Valvole a due vie	$\circ$	Presenti	$\circ$	Assenti
Valvole a tre vie	0	Presenti	$\circ$	Assenti
Note				
5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEC	GESTIONE	Ξ		
Telelettura	0	Presenti	$\circ$	Assenti
Telegestione	$\circ$	Presenti	$\circ$	Assenti
Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione	e o alla ristri	utturazione dell'imp	oianto	o termico)
Data di sostituzione				
Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)				
5.4 CONTABILIZZAZIONE				
Unita' Immobiliari Contabilizzate	0	SI	0	NO
Se contabilizzate Riscaldamento		Raffrescamento		Acqua calda sanitaria
Tipologia sistema	0	diretto	0	indiretto
Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione	e o alla ristro	utturazione dell'imp	oianto	o termico)
Data di sostituzione				
Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)				



## Pagina 14 di 35

## 6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

6.1 TIPO DI DISTR	IBUZIONE				
Verticale a co	lonne montanti				
Orizzontale a	zone				
Canali d'aria					
○ Altro					
6.2 COIBENTAZIO	NE RETE DI DISTRIBUZIONE				
○ Assente					
Presente					
Note					
6.3 VASI DI ESPAN	ISIONE				
VX 1 - Capaci	tà (I) O Aperto	Chiuso	Pressione di precarica (	solo per vasi chiusi)	(bar)
6.4 POMPE DI CIR	COLAZIONE (se non incorporate ne	el generatore)			
Pompa PO <u>1</u>	Situazione alla prima installazione	e o alla ristruttur	azione dell'impianto term	nico	
Data di installazio	one		Data di dismissione		
Fabbricante			Modello		
Giri variabili	SI O NO		Potenza nominale	(kW)	

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 15 di 35

7. SISTEMA DI EMISSIONE
☐ Radiatori
☐ Termoconvettori
☐ Ventilconvettori
Pannelli radianti
☐ Bocchette
Strisce radianti
☐ Travi fredde
☐ Altro
Altro

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 16 di 35

# 8. SISTEMA DI ACCUMULO

8.1 ACCUMULI (se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)

Data di installazione Data di dismissione  Fabbricante Modello  Matricola Capacita' (I)  ☐ Acqua calda sanitaria Coibentazione ☐ Assente  ☐ Riscaldamento ☐ Presente	Accumulo  AC 1 Situazione alla prima	installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Matricola Capacita' (I)  Acqua calda sanitaria Coibentazione Assente	Data di installazione	Data di dismissione
☐ Acqua calda sanitaria Coibentazione ☐ Assente	Fabbricante	Modello
Discollens such	Matricola	Capacita' (I)
Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Coibentazione
Presente	Riscaldamento	Presente
Raffrescamento	Raffrescamento	

Pagina 17 di 35

## 9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

# 9.1 TORRI EVAPORATIVE

COD. CATASTO (cod. impianto)

Torre TE 1	Situazione alla prima install	azione o alla ristrutturazione dell'impiar	nto termico	
Data di installazione		Data di dismissione		
Fabbricante		Modello		
Matricola		Capacita' nominale	(1)	
Numero ventilatori		Tipo ventilatori		

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 18 di 35

## 9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

#### 9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)

Raffreddatore	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola		
Numero ventilatori	Tipo ventilatori	

COD. CATASTO (cod. impianto)

ALLEGATO I (Art. 1)

Pagina 19 di 35

## 9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda)

Scambiatore SC 1	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello

Pagina 20 di 35

COD. CATASTO (cod. impianto)

ALTEL COMPONENTI DELL'UMBLANTO

## 9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

#### 9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA

Circuito CI 1	Situazione alla prima	installazione	e o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione			Data di dismissione	
Lunghezza circuito	(m)			
Superficie dello scambiatore		(m <sup>2</sup> )	Profondità d'installazione	(m)

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 21 di 35

## 9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

#### 9.5 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Unità T.A.  UT 1	Situazione alla prima installazio	one o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Portata ventilatore di mandata	(l/s)	Potenza ventilatore di mandata	(kW)
Portata ventilatore di ripresa	(l/s)	Potenza ventilatore di ripresa	(kW)

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 22 di 35

## 9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

#### 9.6 RECUPERATORI DI CALORE (aria ambiente)

Recuperatore  RC 1	Situazione alla prima install	azione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione		Data di dismissione	
Tipologia			
○ Installato in U.T.A. o V.N	<b>1.</b> С.		
○ Indipendente			
Portata ventilatore di mandat	a(l/s)	Potenza ventilatore di mandata	(kW)
	(l/s)	Potenza ventilatore di ripresa	(kW)

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 23 di 35

# 10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

#### 10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Impianto VM 1		Situazione alla prima installazi	one o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di insta	llazione		Data di dismissione	
Fabbricante			Modello	
Tipologia : Sola estrazione  Flusso doppio con recupero tramite		tione		
		pio con recupero tramite scambia	atore a flussi incrociati	
	C Flusso dop	pio con recupero termodinamico		
	○ Altro			
Massima por	tata aria	(m <sup>3</sup> / h)	Rendimento di recupero / COP	

COD. CATASTO (cod. impianto) Pagina 24 di 35

# 11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

#### 11.1 GRUPPI TERMICI

Riferimento: 🔘 norm	na UNI-10389-1 🔘 altı	ro
Gruppo termico		
GT		
Data		
Numero modulo		
Portata termica effettiva (kW)		
VALORI MISURATI		
Temperatura fumi (°C)		
Temperatura aria comburente (°C)		
O <sub>2</sub> (%)		
CO <sub>2</sub> (%)		
Indice di Bacharach	1	
CO nei fumi secchi (ppm v/v)		
Portata combustibile		
(m <sup>3</sup> / h oppure kg/h)		
NOx		
VALORI CALCOLATI		
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)		
Rendimento di combustione $\eta$ c (%)		
VERIFICHE		
Rispetta l'indice di Bacharach	◯ SI ◯ NO	
CO nei fumi secchi e senz'aria <= 1.000 ppm v/v	○ SI ○ NO	
$\eta$ minimo di legge (%)		
$\eta_c >= \eta$ minimo	O SI ONO	
FIRMA		

Pagina 25 di 35

COD. CATASTO (cod. impianto)

# 11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

# 11.2 MACCHINE FRIGO / POMPE DI CALORE

Gruppo frigo / Pompa di calore	
GF	
Data	
Numero circuito	
Numero circuito	0 0 0 00
Assenza perdite refrigerante	○ SI ○ NO
Modalita' di funzionamento	Raff Risc
Surriscaldamento (K)	
Sottoraffreddamento (K)	
T condensazione (°C)	
T evaporazione (°C)	
T sorgente ingresso lato esterno (°C)	
T sorgente uscita lato esterno (°C)	
T ingresso fluido utenze (°C)	
T uscita fluido utenze (°C)	
Se usata Torre di raffreddamento	
o raffreddatore a fluido	
T uscita fluido (°C)	
T bulbo umido aria (°C)	
Se usato Scambiatore di calore intermedio	
T ingresso fluido sorgente esterna (°C)	
T uscita fluido sorgente esterna (°C)	
T ingresso fluido alla macchina (°C)	
T uscita fluido dalla macchina (°C)	
Potenza assorbita (kW)	
Filtri puliti	◯ SI ◯ NO
Verifica superata	OSI ONO
Se <b>NO</b> , l'efficienza dell'impianto va ripristinata entro la data del	
FIRMA	
TRIMA	

COD. CATASTO (cod. impianto) Pagina 26 di 35

# 11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

#### 11.3 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELEFAFFRESCAMENTO

Scambiatore	
SC	
DATA	
VALORI MISURATI	
Temperatura esterna (°C)	
Temperatura mandata primario (°C)	
Temperatura ritorno primario (°C)	
Temperatura mandata secondario (°C)	
Temperatura ritorno secondario (°C)	
Portata fluido primario (m <sup>3</sup> / h)	
Potenza termica nominale totale (kW)	
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE	
Potenza compatibile con i dati di progetto	
Stato dellle coibentazioni idoneo	OSI ONO NC
Dispositivi di regolazione e controllo (assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione)	O SI O NO O NC
FIRMA	

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 27 di 35

# 11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

#### 11.4 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore		
CG		
DATA		
Temperatura aria comburente (°C)		
Temperatura acqua in uscita (°C)		
Temperatura acqua in ingresso (°C)		
Temperatura acqua motore [solo m.c.i.] (°C)		
Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C)		
Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C)		
Potenza elettrica ai morsetti (kW)		
Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm <sup>3</sup> riportati al 5% di O <sub>2</sub> nei fumi)		
Protezione di interfaccia con la rete elettrica, verifica per ciascuna fase. L1/L2/L3		
Sovrafrequenza: soglia di intervento (Hz)	1	
Sovrafrequenza: tempo di intervento (s)		
Sottofrequenza: soglia di intervento (Hz)		
Sottofrequenza: tempo di intervento (s)	1	
Sovratensione: soglia di intervento (V)	/	
Sovratensione: tempo di intervento (s)	1	
Sottotensione: soglia di intervento (V)	/	
Sottotensione: tempo di intervento (s)	1	
FIRMA		

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 28 di 35

I valori delle temperature e delle emissioni di monossido di carbonio CO vanno confrontate con i valori limite riportati nella sezione 4.6

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 29 di 35

# 12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

Allegare al presente libretto i relativi rapporti di intervento

Data	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo allegato	Raccomand	dazioni	Prescr	izioni
controllo	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo allegato	Si	No	Si	No
				0	$\circ$	0	$\circ$

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 30 di 35

# 13. RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ENTE COMPETENTE

Ispezione eseguita il Cognome	da:  Nome	CF	
per conto di			
Ente Competente			
La verifica della documentazione		entuale manutenzione e, ove previsto, del ren	ndiment
·		rentuale manutenzione e, ove previsto, del ren	ndiment

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 31 di 35

# 14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

# 14.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

Tipo combustibile			Unita' di misura	
Esercizio	Acquisti	Scorta o lettura iniziale	Scorta o lettura finale	Consumo
/				

Pagina 32 di 35

# 14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

# 14.2 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

COD. CATASTO (cod. impianto)

Esercizio	Lettura iniziale (kWh)	Lettura finale (kWh)	Consumo totale (kWh)
/			

Pagina 33 di 35

COD. CATASTO (cod. impianto)

# 14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

# 14.3 CONSUMO DI ACQUA DI REINTEGRO NEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO Unita' di misura

Esercizio	Lettura iniziale	Lettura finale	Consumo totale
/			

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 34 di 35

# 14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

# 14.4 CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO

Esercizio	Circuito impianto termico	Circuito ACS	Altri circuiti ausiliari	Nome prodotto	Quantita' consumata	Unita' di misura
/						

COD. CATASTO (cod. impianto)

Pagina 35 di 35

# 15. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Data manutenzione Ragione sociale n	manutentore CCIAA	Tipo intervento	Intervento manutentivo entro il	Note



Bollino	ALLEGATO II	(Art

Pagina 1 di 1

# RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

A. DATI IDENTIFICATIVI codice	catasto (cod. ir	mpianto)				
Impianto: di Potenza termica nomina	le totale max	(kW)	sito nel Cor	nune		prov.
Indirizzo			N.	Palazzo	Scala	Interno
sezione foglio	particella	sub.	POD		PDR	
Responsabile dell'impianto						
Cognome	Noi	me		Codice Fisca	ale	
Ragione sociale				P.IVA		
Indirizzo		N.				
Comune		prov	<i>'</i> .			
Titolo di responsabilita':	Occupant	e Amministratore	Condominio	C Terzo Responsa	bile	
Impresa manutentrice: Ragione sociale	е				P.IVA	
Indirizzo		N.				
Comune		prov	/			
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A C	ORREDO					
Dichiarazione di Conformita' presente	O SI (	NO Libretti u	so/manutenzio	one generatore pres	enti (	SI O NO
Libretto impianto presente	O SI (	NO Libretto d	ompilato in tu	tte le sue parti	$\circ$	SI NO
C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA						
	Trattamento in r Trattamento in <i>I</i>	riscaldamento  non non non		assente  filtrazionassente  filtrazionassente	=	mento condiz.Chimico condiz.Chimico
D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO		_				_
Per installazione interna: in locale idoneo	_	_		li scarico idonei (esa	•	O SI ONO ONC
Per installazione esterna: generatori idonei	○ SI ○ NO	~		peratura ambiente fi	unzionante	
Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni	○ SI ○ NO	ONC Assertza di pe	rdite di combu	istibile liquido		○ SI ○ NO ○ NC
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione  E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGE	SI ONO	Cito	dell'impianto	interno e raccordi c Data di installa	•	○ SI ○ NO ○ NC
Fabbricante		Gruppo termico si		_	nico modulare	
Modello		Tubo / nastro rad	· ·		d'aria calda	
Matricola		Pot.term. nominale m	г		ot.term. nomina	le utile (kW)
			L			
Climatizzazione invernale Produzione	acs [	Dispositivi di comando Dispositivi di sicurezza	-			
Combustibile		Valvola di sicurezza a			111	
Modalita' di evacuazione fumi Naturale	Forzata	Controllato e pulito lo	·			O SI O NO O NC
		Presenza riflusso dei p				OSI ONO ONC
Depressione nel canale da fumo	(Pa)	Risultati controllo, sed	condo UNI 103	89-1, conformi alla	legge	O SI O NO O NC
Temperatura Temp. Aria O2 CO	2 Bach	narach CO cor	retto Rend	mento R	endimento	NOX Modulo
Fumi (°C) comburente (°C) % %	1	(ppn	n) di combi	ustione % minir	no di legge %	(mg/kWh) termico
	/	/				
F. CHECK-LIST	dutata la convor	nionza oconomica, cho	auglorg appli	cahili all'impianto r	otrobboro comr	ortaro un miglioramento
Elenco di possibili interventi, dei quali va va della prestazione energetica :	nutata la conver	nieriza economica, che	ч quaiora арріі	савін ан ітіріаніо, р	otreppero comp	ortare un mignoramento
=		rmostatiche sui corpi s				
		di distribuzione nei loc				_
=		ema di trattamento de stema di regolazione o		•		
Osservazioni	taziono ai an olo	noma arrogolazione el	.,, 0.1. 001. 01. 01.	otoma programmas	no sa pia mism	ar tomporatara
Raccomandazioni						
Prescrizioni						
II tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,	C,D,E (sopra mer	nzionati), che l'apparec	chio puo' essei	e messo in servizio	ed usato normalr	nente ai fini dell'efficienza
energetica senza compromettere la sicurezza	delle persone, de		•			
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sir						
manutenzione successiva. In presenza di carenze r notizia all'operatore incaricato.						
Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il						
Data del presente controllo		Orario di arrivo/partenza	presso l'impianto	· /		
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cogni	ome					
Firma del tecnico		Firma per presa vision	e del responsabi	le dell'impianto		



Bollino	ALLEGATO III	(Art. 2)

Pagina 1 di 1

# RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi frigo)

A. DATI IDEI	NTIFICATIVI c	odice catasto						-
Impianto: di	i Potenza termica no	ominale totale r	max	(kW)	sito nel Com	une		prov.
Indirizzo					N.	Palazzo	Scala	Interno
sezione	foglio	partice	lla	sub.	POD		PDR	
Responsabile	dell'impianto							
Cognome			Nome	:		Codice Fiscale	<u> </u>	
Ragione socia	le					P.IVA		
Indirizzo				N.				
Comune				pro	V.			
	onsabilita':	ietario ∩ Occu	upante			Terzo Responsabile	e	
•	utentrice: Ragione s						P.IVA	
Indirizzo	3			N.				
Comune				pro	V.			
B DOCUMEN	TAZIONE TECNICA	A A CORREDO						
	Conformita' presente	∩ SI		NO Libretti u	so/manutenzion	ne generatore present	i O	SI O NO
Libretto impiant	·	O SI	0		compilato in tutt			SI O NO
•	·			2.2.01.01	oonipilato in tatt	is is sub parti		0. ()
Durezza totale	ENTO DELL'ACQUA dell'acqua (°1		Tratta	mento: non	richiesto as	ssente 🔲 filtrazione	n — addoleii	mento Condiz.Chimico
		•		mento. Inon	ricillesto 🔲 as	ssente  filtrazione	addolcii	nentocondiz.cminico
Locale di installa	LO DELL'IMPIANT	•	•	○ NC	Lino	e elettriche idonee		
	rture di ventilazione ad	~	O NO (	○NC		entazioni idonee		O SI O NO O NC
	tilazione libere da ostru	~	~	~	0016	ornazioni laorice		
E. CONTROLI	O E VERIFICA EN	ERGETICA DE	L GRUI	PPO FRIGO	GF			
Fabbricante				Ad assorbimento	per recupero de	l calore		
Modello				Ad assorbimento	a fiamma dirett	a con combustibile		
Matricola				ı   A ciclo di compre	ssione con moto	ore elettrico o endotei	rmico	
N° circuiti				Assenza ner	dite di gas refric	gerante		O SI O NO O NC
- Circuiti				·	0 0	utomatica rilevazione	diretta fughe	
Pot. frigorifera i	nominale in raffrescam	ento	(kW)	refrigerante	(leak detector)		S	O SI ONO ONC
Pot.termica non	ninale in riscaldamento	)	(kW)	Presenza ap	parecchiatura au	utomatica rilevazione ri termodinamici)	indiretta	O SI ONO O NC
Prova eseguita	in modalita':	escamento () ris	scaldame					○ SI ○ NO ○ NC
Surriscald.	Sottoraffredd.	T condens.	T eva	por T ing lato e	st Tusc lato e	est. T ing.lato utenz	e Tusclato	utenze N° circuito
				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	°C °C _	°C		°C	°C	°C	°C	°C
F. CHECK-LIST  Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:    la sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a piu' gradini o a regolazione continua.    la sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su piu' livelli di temperatura.    l'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati.    Osservazioni								
Raccomandazi								
energetica senza L'impianto puo' i Il tecnico declina manutenzione suo notizia all'operator	a compromettere la sicu funzionare SI altresì ogni responsabilità cessiva. In presenza di ca	rezza delle persor NO per sinistri a perso renze riscontrate e	ne, degli ne, anima	animali e dei beni. ali o cose derivanti da	a manomissioni de	ll'impianto o dell'apparec	cchio da parte o	nente ai fini dell'efficienza di terzi, ovvero da carenza di alla loro risoluzione dandone
Data del presente	controllo		Ora	ario di arrivo/partenza	presso l'impianto	/		
Tecnico che ha eff	ettuato il controllo: Nome	e Cognome						
Firma del tecnico				Firma per presa visior	ne del responsabile	dell'impianto		



ALLEGATO IV (Art. 2)
Pagina 1 di 1

# RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori)

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto			
Impianto: di Potenza termica nominale totale n	nax (I	kW) sito nel Comune	prov.
Indirizzo		N. Palazzo	Scala Interno
sezione foglio particel	lasub	. POD	PDR
Responsabile dell'impianto			
Cognome	Nome	Codice Fiscal	e
Ragione sociale		P.IVA	
Indirizzo		N.	
Comune		prov.	
Titolo di responsabilita': Proprietario Occu	pante Amministi	ratore Condominio C Terzo Responsabi	ile
Impresa manutentrice: Ragione sociale			P.IVA
Indirizzo		N.	
Comune		prov.	
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO			
Dichiarazione di Conformita' presente	O NO Libro	etti uso/manutenzione generatore preser	nti ( SI ( NO
Libretto impianto presente SI	O NO Libro	etto compilato in tutte le sue parti	O SI O NO
C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA			
	o in riscaldamento	non richiesto assente filtrazion non richiesto assente filtrazion	
D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visiv	ri)		
Luogo di installazione idoneo	NO ONC S	tato delle coibentazioni idoneo	O SI ONO ONC
Linee elettriche idonee	NO ONC A	ssenza di perdite dal circuito idraulico	○ SI ○ NO ○ NC
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEI	SCAMBIATORE	SC	
Fabbricante	Climatizzazione i	nvernale Produzione acs	
Modello	Potenza termica	nominale (kW)	
Matricola			
Alimentazione	Potenza compati	bile con i dati di progetto	
Fluido vettore termico in uscita		polazione e controllo funzionanti	
		amenti sulla valvola di regolazione	
·		uido Temp. mandata Temp. ritorno m3/h) Secondario °C Secondario °C	
verifica coerenza to	le termostatiche sui c ra parametri della cur erdite di acqua		l i valori di temperatura ambiente
Osservazioni			
Raccomandazioni			
Presrizioni			
II tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra energetica senza compromettere la sicurezza delle person			d usato normalmente ai fini dell'efficienza
L'impianto puo' funzionare			
Data del presente controllo	Orario di arrivo/par	tenza presso l'impianto /	
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome			
Firma del tecnico	Firma per presa	visione del responsabile dell'impianto	



Bollino	ALLEGATO V	(Art. 2)

Pagin	a 1	di	-

# RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 (cogeneratori)

A. DATI II	DENTIFICATIVI codice of	atasto						
Impianto:	di Potenza termica nominale	totale max	Χ	(kW)	sito nel Com	nune		prov.
Indirizzo				`_	N.	Palazzo	Scala	· Interno
sezione	foglio	particella		sub.	POD		PDR	
		_partioona_		_ 345				
	le dell'impianto							
Cognome _		N	ome			Codice Fiscale		
Ragione so	ciale					P.IVA		
Indirizzo				N.				
Comune		0.0		pro\		O T D		
	sponsabilita': Proprietario	( Occupa	nte () Am	ministratore	e Condominio	( Terzo Responsabile		
-	anutentrice: Ragione sociale						P.IVA	
Indirizzo				N.				
Comune				pro	v			
	ENTAZIONE TECNICA A CO	RREDO	_					
	e di Conformita' presente	○ SI	O NO			ne generatore present	_	SI O NO
Libretto impi	anto presente	O SI	O NO	Libretto d	compilato in tut	tte le sue parti	O	SI O NO
C. TRATTA	MENTO DELL'ACQUA							
Durezza tota	ale dell'acqua (°fr)	-	Trattamento	non	richiesto a	assente  filtrazione	addolcim	ento condiz.Chimico
D. CONTRO	OLLO DELL'IMPIANTO (esa	mi visivi)						
3	tallazione idoneo	O SI ON	~		circuito idrauli			O SI ONO ONC
Adeguate dir	mensioni aperture di ventilazione		IO ONC		ı circuito olio id			O SI ONO ONC
Aperture di v	ventilazione libere da ostruzioni	O SI O I	IO ONC	Tenuta	i circuito alimer	ntazione combustibile	idonea	○ SI ○ NO ○ NC
Linee elettric	ce e cablaggi idonei		IO ONC	Funzio	nalita' dello sca	ambiatore di calore di s	separazione	O SI ONO ONC
Camino e ca	nale da fumo idonei	O SI O I	IO ONC	tra uni	ta' cogenerativ	va e impianto edificio (s		( SI ( NO ( NC
Capsula inso	norizzante idonea		IO ONC	idonea				
E. CONTRO	DLLO E VERIFICA ENERGET	ICA DEL C	OGENERA	TORE C	G			
Fabbricante			Modello			Matricola		
Tipologia				Potenza el	ettrica nominal	e ai morsetti		(kW)
				Potenza as	sorbita con il c	ombustibile		(kW)
Alimentazion	10			Potenza te	rmica nominale	e (massimo recupero)		(kW)
Allinentazioi				Potenza te presente)	rmica a piena p	potenza con by-pass fu	umi aperto (se	(kW)
Fluido vettor	e termico in uscita			•	di monossido d	i carbonio CO riportat	i al 5% di O	
Temp. ari	ia Temp. acqua in Temp. acqu	ıa in Potenz	a ai morsetti	Tem	p. acqua	Temp. fumi a valle	Temp f	fumi a monte
comburente						dello scambiatore fum		
	ssibili interventi, dei quali va valu ione energetica :   l'adozion   l'isolame   l'introdu:	e di valvole t nto della rete zione di un si	termostatich e di distribuz stema di tra	e sui corpi s ione nei loc ttamento de	scaldanti ali non riscalda ell'acqua sanita		o, ove assente	S
Osservazio	ni							
Raccomand	lazioni							
Presrizioni								
energetica se L'impianto pu Il tecnico decli manutenzione notizia all'oper	hiara, in riferimento ai punti A,B,C, enza compromettere la sicurezza de uo' funzionare SI N ina altresi ogni responsabilità per sinis successiva. In presenza di carenze rise atore incaricato. un'intervento manutentivo entro il	elle persone, o 10 tri a persone,	degli animali animali o cose	e dei beni. e derivanti da	manomissioni de	ell'impianto o dell'appared	chio da parte di	terzi, ovvero da carenza di
Data del prese	nte controllo		– Orario di arr	rivo/partenza	presso l'impianto	/		
	effettuato il controllo: Nome e Cognor	ne		•	•			
Firma del tecni	9		Firma ne	r presa vision	e del responsabil	e dell'impianto		
a uci tecili			i ii iia pe	. pi cau viaiUli	.c dei responsabili	- acii impianto		



# **ALLEGATO B**

# DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(d.p.r. 74/2013 e articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3)

#### Ambito di intervento e finalità

- 1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto il territorio di competenza della Regione Piemonte.
- 2. La stagione termica costituisce il periodo di riferimento per la validità dei rapporti tecnici di avvenuta manutenzione e di controllo di efficienza energetica. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013, convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e come termine al 31 luglio dell'anno successivo.

#### Articolo 2

# Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali di settore

- 1. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, i riferimenti normativi sono costituiti dalla normativa regionale di settore in materia di emissioni e di efficienza energetica degli impianti termici e dai seguenti decreti.
  - d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
  - d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
  - d.p.r. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
  - d.lgs. 102/2014 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) con particolare riferimento agli obblighi di cui all'articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici);

- d.m. 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*) con particolare riguardo alle norme relative al trattamento dell'acqua per gli impianti termici.
- 2. Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto, si richiamano altresì le "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e s.m.i. e del d.p.r. n. 74/2013" redatte dall'ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito "Linee Guida")

(http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/formazione/Linee guida ispezioni impianti termici DPR 74 2013.pdf).

# Articolo 3

# Autorità competenti

- 1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della I.r. 11 marzo 2015 n. 3 e s.m.i. (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*) e alla luce della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" le Province e la Città Metropolitana di Torino sono individuate quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera c) e dall'art. 45, comma 1, lettera b) della I.r. 44/2000¹ per le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche. Le funzioni saranno esercitate dalle Province in forma associata con riferimento ai seguenti ambiti territoriali ottimali:
- 1) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- 2) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) e dell'art. 45, comma 1, lettera b) della I.r. 44/2000 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")* alle Province sono attribuite le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

- 3) ambito 3: Cuneese.
- 2. L'Autorità competente effettua le attività di cui al comma 1 con proprio personale o mediante affidamento del servizio all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (di seguito ARPA), previa stipula di apposita convenzione, secondo quanto stabilito agli articoli 4, 6 e 7.
- 3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 1 della I. r. 3/2015 e del punto 11, Allegato C del d.p.r. 74/2013, le Autorità competenti e l'ARPA, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici il personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso organismi da essi delegati, nell'attuazione della normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.
- 4. Al fine di rendere più efficaci le azioni intraprese a seguito dell'adozione del presente provvedimento, è istituito un "Tavolo di Confronto", in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore, gli ordini e collegi professionali e l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale.
- Il Tavolo di Confronto propone:
- a) eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente provvedimento;
- b) iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici;
- c) iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

#### Accertamenti

1. Ai sensi dell'Allegato A al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via esclusivamente documentale, sulla base della documentazione a disposizione dell'Autorità Competente, che gli

impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

- 2. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà secondo le modalità seguenti:
- a. <u>In caso di carenze relative alle condizioni di sicurezza dell'impianto</u> o ad altri aspetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, l'Autorità competente deve segnalare immediatamente l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee dandone comunicazione alla suddetta Autorità. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il Responsabile dello stesso impianto, entro il termine massimo di 30 giorni, dovrà dare comunicazione anche all'Autorità competente dell'eventuale riattivazione dello stesso.
- b. <u>In caso di mancato rispetto della normativa vigente</u> in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, l'Autorità competente, qualora non ritenga opportuno procedere per via esclusivamente documentale, effettua un'ispezione con addebito a carico del Responsabile dell'impianto. L'ispezione si svolge con le modalità definite all'articolo 5 e sgg. delle presenti disposizioni.
- c. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi attraverso il CIT, l'Autorità medesima comunica al Responsabile dell'impianto le incongruenze rilevate. Fatte salve le responsabilità e le eventuali sanzioni di cui al d.p.r. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), entro il termine massimo di 30 giorni il Responsabile dell'impianto, ove possibile, rimuove le cause di incongruenza e ne dà comunicazione all'Autorità competente. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito dei costi.

# Articolo 5

# Ispezioni degli impianti termici: generalità

 Sono sottoposti ad ispezione gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, del d.p.r. 74/2013 (impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW).

- 2. Le ispezioni sono programmate in base ai criteri e alle priorità previste all'art. 9 comma 9 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.
- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello stesso d.p.r. per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW ed i 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento di cui al precedente articolo 4 del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
- 4. Il Responsabile predispone l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica.
- 5. L'ispezione degli impianti termici avviene preferibilmente nei periodi di esercizio degli stessi che, per la climatizzazione invernale, sono definiti in base alle zone climatiche individuate dal d.p.r. 412/93 e s.m.i.
- 6. L'ispezione è comunicata al Responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente o di ARPA, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante apposita cartolina di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione con indicazione del giorno e la fascia oraria della visita.
- 7. La data programmata per l'ispezione può essere modificata qualora il Responsabile dell'Impianto lo richieda all'Ente preposto con almeno 5 giorni di anticipo.
- 8. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo indicato nella Tabella 1 riportata all'articolo 7 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
- 9. Qualora non si riuscisse ad effettuare l'ispezione riprogrammata per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma precedente, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n.164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) e successive modifiche.

- 10. Il Responsabile dell'impianto:
- a. nel caso in cui non possa essere presente durante l'ispezione può delegare per iscritto una persona maggiorenne;
- b. ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, da impresa qualificata ai sensi del d.m. 37/2008;
- c. deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e in particolare:
- il libretto di impianto regolarmente compilato e aggiornato comprensivo dei rapporti controllo di efficienza energetica;
- le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;
- la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli allegati obbligatori, o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
- nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d. deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

# 11. L'ispettore

- a. deve:
- essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- eseguire i controlli e le misurazioni secondo la normativa vigente e riportarne i risultati nei pertinenti rapporti di prova;
- annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- controllare i parametri descritti nei rapporti di cui agli Allegati 8a (Rapporto di prova
- Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma) e 8b (Rapporto di prova Ispezione impianti con macchine frigorifere) delle "Linee Guida" per la tipologia di impianto ispezionata, compilando interamente il rapporto, comprensivo di eventuali allegati; il rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile dell'impianto e caricato sul CIT a cura dell'organo di controllo;
- soddisfare le eventuali richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio;

#### b. deve verificare:

- le generalità del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 10;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

#### c. non deve:

- eseguire interventi sull'impianto;
- consigliare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.
- 12. In presenza di situazioni di pericolo immediato l'Ispettore diffida il Responsabile dell'impianto dall'utilizzare lo stesso e segnala l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) per i provvedimenti di propria competenza. Il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche all'Autorità Competente dell'avvenuta riattivazione dello stesso.

#### Articolo 6

# Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi al rendimento di combustione

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma installati dal 24 febbraio 2007, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i."<sup>2</sup> questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo. Il Responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I limiti fissati dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i. sono più restrittivi rispetto a quelli previsti dal d.p.r. 74/2013.

manutenzione, dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Il nuovo rapporto di efficienza energetica, rilasciato da un'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08 dovrà essere registrato sul CIT entro 60 giorni dalla sua redazione.

- 2. Se a seguito dell'intervento manutentivo di cui al comma precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i., i generatori di calore devono essere sostituiti entro e non oltre 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere entro il termine di cui sopra ad inserire sul CIT il nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo della prima accensione.
- 3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma installati prima del 24 febbraio 2007 venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dall'Allegato B del d.p.r. n. 74/2013 e s.m.i.<sup>3</sup> guesto, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. n. 74/2013. Il Responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.
- 4. Se a seguito dell'intervento manutentivo di cui al comma precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'Allegato B al d.p.r. n. 74/2013 i generatori di calore devono essere sostituiti entro e non oltre 180 giorni solari a partire dalla data del controllo e dovranno rispettare i valori di rendimento più restrittivi previsti dalla normativa regionale. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere entro il termine di cui sopra ad inserire sul CIT il nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo della prima accensione.
- 5. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori di calore a fiamma installati prima del 24 febbraio 2007 venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i.4, il generatore di calore

<sup>4</sup> I limiti fissati dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i. sono più restrittivi rispetto a

<sup>3</sup> II d.p.r. 74/2013 prevede limiti inferiori alla dgr 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i.

quelli di cui al d.p.r. 74/2013.

deve essere comunque sostituito entro il 1° settembre 2020 come previsto dallo stesso provvedimento.

6. Scaduto il termine di 180 giorni senza aver ricevuto alcun riscontro, L'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile dell'esercizio e provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, l'Autorità competente provvederà inoltre ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dal citato art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

## Articolo 7

# Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi alle emissioni di NOx

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, siano rilevati valori di concentrazione di ossidi di azoto superiori ai limiti vigenti sul territorio regionale -fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa- l'ispettore prescrive un termine congruo per l'adeguamento e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico all'Autorità competente<sup>5</sup>, può essere prorogato dalla medesima Autorità per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Il Responsabile dell'impianto, entro il termine di 60 giorni dovrà inoltre provvedere alla registrazione sul CIT di un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato tramite impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08.

2. Se si rileva l'impossibilità di ricondurre i valori di concentrazione di ossidi di azoto entro i limiti vigenti sul territorio regionale il generatore di calore deve essere adeguato<sup>6</sup> o sostituito entro un termine congruo e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere entro il termine di cui sopra ad inserire sul CIT l'eventuale nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo della prima accensione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr precedente nota n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'adeguamento potrebbe consistere nella sostituzione del bruciatore.

# Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche su difformità ed omessa denuncia impianto

- 1. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente nelle materie disciplinate dalle presenti disposizioni, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa, l'ispettore prescrive l'adeguamento in un termine congruo e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva.. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, può essere prorogato per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato:
  - l'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008 aggiorna il CIT, redige e registra sul CIT il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di 60 giorni;
  - il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.
- 2. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità che non generano situazioni di pericolo immediato, l'ispettore deve segnalare le anomalie al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee, dandone comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana competente per territorio.
- 3 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti <u>non</u> registrati sul CIT, l'ispettore ne prende nota. Il Responsabile dell'impianto, procederà ad ottemperare agli obblighi di caricamento sul CIT entro 30 giorni, tramite impresa abilitata ex dm 37/2008, che provvederà agli adempimenti conseguenti.
- 4. Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato.

10

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Nella fattispecie sono ricomprese –tra le altre- le anomalie legate alle caratteristiche tecniche ed emissive disciplinate dal d.lgs 152/06 o dal d.lgs 102/2014.

# Ispezioni degli impianti presenti sul CIT

- 1. Per gli impianti presenti sul CIT e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente, le ispezioni condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 3, comma 2, non sono onerose, fatti salvi i casi specifici individuati dagli articoli 4 e seguenti.
- 2. Le ispezioni sono dirette:
- a. ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b. a verificare la correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.
- 3. Se le ispezioni sono condotte da ARPA, la stessa provvede a redigere, al termine della stagione termica di riferimento, una relazione tecnica conclusiva da inviare all'Autorità competente e alla Regione.
- 4. Se ARPA riscontra irregolarità in relazione all'attività di conduzione, manutenzione e acquisizione dell'incarico di terzo responsabile, provvede a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente.

## Articolo 10

# Ispezioni degli impianti non registrati sul CIT o presenti ma non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal DPR 74/2013

- 1. Per gli impianti non registrati sul CIT o non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal d.p.r. 74/13, le ispezioni, condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 3, comma 2, sono onerose.
- 2. L'ispezione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. 74/2013, è onerosa ed i relativi costi, riportati nella seguente Tabella 1, sono a carico del Responsabile dell'impianto e tengono conto della potenza degli impianti controllati e delle spese di procedimento (da intendersi come spese di notifica e spese di caricamento dei verbali di controllo sul sistema informativo).

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CLASSI DI POTENZA [kW]	ONERI PER L'ISPEZIONE [euro]
IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE A	<u>Pn &lt; 35</u> 35 ≤ Pn <100	120 140
FIAMMA, POMPE DI CALORE, MACCHINE FRIGORIFERE,	100 ≤ Pn < 350	200
SCAMBIATORI DI CALORE	Pn ≥ 350	250
	Pel < 50	160
COGENERAZIONE	50 ≤ Pel < 1000	210
	Pel ≥ 1000	300
MANCATO APPUI	METÀ DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI POTENZA	

Tabella 1 (Tariffe delle ispezioni con addebito)

NB: per Classi di Potenza utile si deve considerare la somma delle potenze nominali degli apparecchi ispezionabili al servizio della singola unità immobiliare

- 3. A seguito dell'ispezione, il Responsabile dell'impianto dovrà attivarsi per provvedere, mediante impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008, al caricamento del libretto di impianto e/o del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT entro 30 giorni.
- 4. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa. L'esecuzione in data antecedente alla comunicazione dovrà essere comprovata mediante fattura o scontrino fiscale o altra documentazione analoga.
- 5. Se alla data dell'ispezione risultano già decorsi i termini per l'inserimento dei dati sul CIT, all'impresa sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 41, comma 1 ter, della

I.r. 3/2015 e s.m.i.. La stessa impresa dovrà provvedere al caricamento dei dati sul CIT entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ispezione.

#### **Articolo 11**

# Verifiche in materia di efficienza energetica a seguito di richiesta

- 1. Le ispezioni sugli impianti termici centralizzati eseguite a seguito di richiesta scritta e motivata da parte di un soggetto avente titolo, sono onerose.
- 2. La richiesta potrà prevedere la verifica dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura ambiente in coerenza con l'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 al costo di euro 80,00.
- 3. Nel caso in cui in sede di ispezione non sia riscontrata alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente.
- 4. Se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.

#### Articolo 12

# Impianti termici o generatori disattivati

1. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o dismissione dell'impianto termico, senza che questa sia stata preventivamente segnalata dal Responsabile dell'impianto a seguito della ricezione della comunicazione di ispezione, l'ispettore annoterà sul rapporto di ispezione la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CIT. In tal caso, l'Autorità competente addebiterà al Responsabile dell'impianto, a titolo di rimborso spese, un costo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella Tabella 1 di cui all'articolo 7.

#### Sanzioni

- 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvedono le Province, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze. Specificamente le Province e la Città metropolitana applicano ed introitano le sanzioni previste dall'articolo 41, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della I.r. 3/2015 e s.m.i. unitamente alle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 102/2014 e s.m.i. I Comuni applicano ed introitano la sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni relative alle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili.
- 3. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della I.r. 3/2015 e s.m.i. i proventi delle sanzioni sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g) della legge medesima.

## Articolo 14

# Campagna informativa

- 1. Con il supporto del Tavolo di confronto di cui all'art. 3, comma 4, la Regione Piemonte e le Autorità competenti svolgono campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle imprese accreditate ad operare sul CIT.
- 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Autorità competente provvede a redigere una relazione conclusiva da inviare alla Regione Piemonte, che consenta di valutare la congruità dell'operato della stessa.



**ALLEGATO C** 

# DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI DISTRIBUTORI, AI FORNITORI E VENDITORI DI COMBUSTIBILE

articolo 39, comma 1, lettera I) della I.r. 11 marzo 2015 n. 3

## **Premessa**

L'art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)".

Il d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati" e che a tali fini "le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno".

Più recentemente, il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che "le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile".

Da ultimo, la I.r. 3/2015, art. 39, comma 1, lettera I), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Considerata la natura del provvedimento diretto ad identificare i consumi dei clienti finali, i fornitori e i venditori di energia termica sono considerati distributori e hanno l'obbligo di provvedere alla suddetta comunicazione. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e delle interpretazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sull'argomento, sono altresì considerati distributori, i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

# Ambito di intervento e finalità

1. Il presente atto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera I), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile utilizzato dagli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il portale del Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

## Articolo 2

# Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative

- 1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art.9 del citato D.P.R. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente articolo 3 "Schema del tracciato").
- 2. Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas che per altre tipologie di combustibile. I venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento, i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete e i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile, sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali.
- 3. L'invio telematico deve avvenire attraverso il CIT (<a href="http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici">http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici</a>) nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema del tracciato".

- 4. Con successivo provvedimento del Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Competitività del Sistema regionale sarà approvato lo schema di atto che dovrà essere compilato dai fornitori e venditori di combustibile.
- 5. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.
- 6. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve dal sistema CIT apposita ricevuta di corretta ricezione.
- 7. L'invio telematico attraverso il CIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dalla citata normativa nazionale vigente.
- 8. L'invio dei files a cura dei soggetti obbligati dovrà avere un'aggregazione non superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema.
- 9. Il CSI Piemonte, d'intesa con la Regione, puo' modificare sia le modalità operative di trasmissione, sia le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva informazione ai soggetti coinvolti.

# Schema del tracciato

Le specifiche tecniche di dettaglio del tracciato sono pubblicate, a cura del CSI Piemonte, sulla home page del CIT.

Nel seguito si illustrano gli elementi di base.

Informazione	Contenuto	Descrizione	
	Anno di	Anno solare di riferimento per	
	riferimento	le fatturazioni	
Periodo	Mesi di	Numero di mesi fatturati per	
Periodo	fatturazione /	l'utenza / fatturazioni legate a	
	Singole	singole forniture	
	fatturazioni		
Distributore/Fornitore	Denominazione	Ragione sociale del soggetto	
/venditore	Partita IVA	Partita IVA del soggetto	
Cliente	Codice Fiscale del cliente		

Informazione	Contenuto	Descrizione
	Denominazione cliente persona fisica	Nome e Cognome
	Denominazione cliente persona giuridica	Denominazione società, ente
	Partita IVA persona giuridica	
	Indirizzo	
Indirizzo Fatturazione	Numero civico	
munizzo Fatturazione	САР	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
	Indirizzo	
	Civico	
Indirizzo Fornitura	САР	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per utenze in rete
	Tipologia di POD o PDR	0 = domestico 1 = condominiale 2 = altri utilizzi 3 = servizio pubblico
	Categoria di utilizzo (Solo per gas naturale)	C1= riscaldamento C2= uso cottura+ACS C3= riscaldamento+cottura+ACS C4=uso condizionamento C5 =uso condizionamento + riscaldamento C6=Altro

Informazione	Contenuto	Descrizione
	Combustibile	Gas naturale Gpl Gasolio Olio combustibile Pellet Tronchetti Cippato Carbone Altra biomassa solida Biomassa liquida Biomassa gassosa Energia Termica Energia elettrica
Quantità	Quantità annua di combustibile solido, liquido o gassoso fornito come totale annuo	Espressa in:
	Unità di misura	- I di combustibile liquido, - m³ di gas, - kg di combustibile solido, - kWh